



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Ordinanza n. 17 del 30/04/2019

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI

IL DIRIGENTE

Servizio Demanio

Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 36, che regola la concessione per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali;

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima, che dall'art. 5 all'art. 34 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;

Visto l'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 1995, in base al quale sono state identificate le aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 616 del 1977;

Vista la L. n. 59/1997 ed il D.Lgs. 112/1998, con i quali sono state conferite alle regioni ed agli Enti Locali le funzioni relative al demanio marittimo, fatta eccezione per la disciplina e la sicurezza della navigazione;

Vista la L.R. Veneto "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo" n. 33 del 23 novembre 2002 e s.m.i.;

Visto il Decreto Regionale n. 431 del 26.11.2018 avente ad oggetto l'individuazione delle acque di balneazione del Veneto e dei relativi punti di monitoraggio, nonché della durata della stagione balneare per l'anno 2019, ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116;

Visto il "Regolamento Comunale per l'Uso del Demanio Marittimo", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 08.04.2003 e successiva variazione approvata con D.C.C. n. 04/2014;

Visto il vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile del 1995, così come integrato e sostituito dal nuovo Piano Particolareggiato dell'Arenile, redatto in ossequio alle direttive regionali di cui alla L.R. n. 33/2002, approvato in via definitiva con delibera C.C. n. 57 del 4.08.2008 e divenuto efficace dal 29.09.2008, nonché la successiva variante adottata con D.C.C. n. 100/2018;

Visto il vigente "Piano per il commercio su aree pubbliche" che disciplina anche il commercio sulle aree demaniali marittime e le ordinanze sindacali comunali annuali in materia;

Visto il "Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 110 del 27.12.2007;

Vista l'Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di Venezia n. 43 del 26.04.2012;

Viste le vigenti ordinanze di "Sicurezza balneare" e "Regolamento di disciplina della navigazione da diporto nel Circondario Marittimo di Caorle e di tutte le micro attività ludico-diportistiche e ricreative connesse" n. 03/2017 e n. 22/2012 emesse dall'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Caorle;

Vista l'ordinanza dirigenziale n. 25 del 09.08.2007 di “Rimozione, sgombero di attrezzature balneari e messa in pristino dei luoghi per le aree destinate a spiaggia libera” del Servizio Urbanistica e Edilizia Privata;

Considerata la precedente Ordinanza Dirigenziale sulla “Disciplina delle attività balneari” n. 06 del 20.04.2017;

Richiamato il dispaccio n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;

Considerato che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo al Comune di San Michele al Tagliamento si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare;

Ritenuto indispensabile, quindi, provvedere per quanto di competenza alla regolamentazione delle attività di salvamento;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 in merito alle funzioni e responsabilità della Dirigenza;

Visto il Decreto Sindacale n° 09/2017 con il quale viene individuato il funzionario preposto agli adempimenti conseguenti al trasferimento presso i Comuni delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo avente finalità turistico-ricreative nel Dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio — arch. Alberto Gherardi;

ORDINA

Art. 1 – ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

1. Gli **specchi acquei antistanti il litorale di Bibione**, dal 1° maggio al 30 settembre, **sono destinati prioritariamente alla balneazione** per una distanza di 500 metri dalla battigia. Sono fatti salvi i divieti di balneazione e le prescrizioni di cui alla presente ordinanza di “Disciplina delle Attività Balneari”, dell’Ordinanza Sindacale di divieto di Balneazione per motivi non dipendenti dall’inquinamento, delle ordinanze di “Sicurezza Balneare” e “Regolamento di disciplina della navigazione da diporto nel Circondario Marittimo di Caorle e di tutte le micro attività ludico-diportistiche e ricreative connesse” della Capitaneria di Porto - Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, nonché delle ordinanze e/o atti emessi, per i rispettivi ambiti, dagli Enti competenti.

Art. 2 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

1. Nelle aree rientranti nella competenza territoriale del comprensorio turistico di Bibione nel Comune di San Michele al Tagliamento, la **stagione balneare** è compresa nel periodo **tra il 15 maggio ed il 15 settembre**;
2. Il **“servizio di salvataggio”** sarà organizzato nelle giornate fissate annualmente con determina del Dirigente del Settore preposto e con le modalità stabilite dall’art. 3 della presente Ordinanza;
3. Il titolare dello Stabilimento Balneare è tenuto a dare comunicazione scritta, almeno 30 giorni prima dell’avvio della stagione, al Comune di San Michele al Tagliamento, alla Delegazione di Spiaggia di Bibione e all’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, del periodo e degli orari di apertura dello Stabilimento Balneare, delle modalità di organizzazione del “servizio di salvataggio” (di cui al successivo art. 3), dei dati (nominativo e recapito) del direttore responsabile della struttura;
4. Il titolare dello Stabilimento Balneare è tenuto ad osservare e far osservare le prescrizioni della presente ordinanza, di quelle emesse dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle o di ogni altra ordinanza/disposizione in tema di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa.
5. È fatto obbligo allo Stabilimento Balneare di esporre in luogo ben visibile agli utenti – possibilmente in prossimità degli ingressi – copia dell’ordinanza per la stagione balneare emessa dal Comune di San Michele al Tagliamento, dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle e di tutte le eventuali altre ordinanze

che lo prescrivano, nonché delle tariffe applicate per i servizi resi (che devono essere conformi a quelle comunicate).

6. Lo Stabilimento Balneare al momento dell'apertura al pubblico, fermo restando quanto previsto in ordine alla predisposizione e mantenimento di idoneo servizio di salvataggio, deve:
 - aver ottemperato alle normative vigenti in merito ai livelli igienici;
 - aver reso la struttura esteticamente soddisfacente;
 - aver curato che tutti gli impianti, le attrezzature ed i servizi siano nella massima efficienza; la stessa deve essere garantita anche durante tutta l'apertura stagionale;
 - curare, all'inizio della stagione, e mantenere, durante il suo corso, la pulizia e il riassetto dell'area con l'asporto dei rifiuti nelle aree in concessione fino al limite del mare ed a monte fino al confine con le proprietà private (o con la duna-passeggiata a mare), nonché nelle aree libere poste a contatto delle concessioni e/o proprietà private;
 - aver predisposto, almeno ogni 200 metri di fronte della concessione, un ingresso libero al mare costituito da un percorso di larghezza minima di m. 1,50 accessibile ai disabili.
7. Nel periodo di apertura al pubblico, presso gli Stabilimenti Balneari devono essere operativi i Servizi di Salvataggio, di Assistenza e Primo Soccorso, i quali devono essere organizzati e svolti secondo la migliore esperienza, in modo da prevenire i pericoli e garantire la sicurezza delle persone, secondo le norme che seguono:
 - a. Lo Stabilimento Balneare deve esporre un **cartello ben visibile dagli utenti** (redatto anche nelle tre lingue straniere più conosciute: inglese, francese, tedesco) **in cui vengono evidenziati gli orari di apertura dello stabilimento, gli orari del servizio di salvataggio, il significato delle bandiere (rosso, blu, giallo) e, qualora non fosse attivo il servizio di salvataggio, deve riportare la dicitura "ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**;
 - b. Negli orari di apertura dello Stabilimento Balneare l'assenza del servizio di salvataggio verrà segnalata esponendo su apposito pennone ben visibile una **bandiera di colore rosso**. L'attivazione del servizio di salvataggio a "servizio pieno" verrà segnalata con l'esposizione della **bandiera di colore blu** ed a "servizio ridotto" con la **bandiera di colore giallo**.
8. Devono comunque essere assicurati nei periodi di apertura dello Stabilimento Balneare, anche se a soli fini elioterapici, la presenza del materiale di primo soccorso ed il regolare funzionamento del locale adibito a pronto soccorso, così come specificato nei seguenti articoli riguardanti il "servizio di salvataggio".
9. Al fine di assicurare l'**efficacia degli "interventi di Elisoccorso"**, gli Stabilimenti Balneari **dovranno identificare** i Punti di Assistenza e di Primo soccorso presenti sull'Arenile. Tali punti saranno individuati e definiti secondo le modalità comunicate separatamente con determina del Dirigente del Settore preposto.

Di tale predisposizione dovrà essere data informazione, a cura del direttore dello Stabilimento Balneare, agli operatori e all'utenza turistica con apposito cartello ben visibile (redatto anche nelle tre lingue straniere più conosciute: inglese, francese, tedesco);

10. Le torrette e/o le altane indicate nel Piano di Salvataggio, unitamente ai Punti di Assistenza e di Primo Soccorso (di cui al punto 9) da presentarsi ai sensi del successivo art. 3, dovranno essere individuati e definiti, nell'ambito delle aree dello Stabilimento Balneare, secondo le modalità comunicate nella citata determina dirigenziale.

Di tale predisposizione dovrà essere data informazione, a cura del direttore dello Stabilimento Balneare agli operatori, al fine di una più facile individuazione da parte del servizio di Elisoccorso.

11. **I servizi di uso comune ed il servizio di salvataggio e soccorso devono essere garantiti dai titolari degli Stabilimenti Balneari anche per le aree libere poste tra le aree concessionate e/o in proprietà.**

12. Per le aree libere poste all'esterno delle aree in concessione (ad Est del settore "La spiaggia

di Pluto” e ad Ovest del campeggio Capalonga) la mancanza del servizio di salvataggio dovrà essere segnalata dai titolari degli Stabilimenti Balneari limitrofi, con appositi cartelli redatti anche nelle tre lingue straniere più conosciute (inglese, francese, tedesco), riportanti la dicitura “ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

13. **Gli obblighi previsti dall’Ordinanza di Sicurezza Balneare**, emessa dalla Capitaneria di Porto-Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, riguardanti le “**Zone di mare riservate alla balneazione, limiti all’esercizio del nuoto libero e limite acque sicure**”, cioè: la segnalazione del “**LIMITE DELLE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE**” (metri 500 dalla costa) e la segnalazione del “**LIMITE ACQUE SICURE**” (metri 1,60 di profondità) dovranno essere adempiuti dai titolari degli Stabilimenti Balneari. **Per tutte le aree libere, i predetti obblighi dovranno essere adempiuti dai titolari degli Stabilimenti Balneari confinanti, nelle forme previste dall’ordinanza stessa.**
14. **L’obbligo di segnalare**, in modo ben visibile, **la presenza di buche, fossi, scogli, vortici, fondali insufficienti, relitti e corpi pericolosi affioranti o subacquei ecc...**, con cartelli (redatti anche nelle tre lingue straniere più conosciute: inglese, francese, tedesco) riportanti la dicitura “**ZONE PERICOLOSE ALLA BALNEAZIONE E AI TUFFI**”, nonché **l’obbligo di segnalare**, sempre tramite il posizionamento di cartelli posti in modo ben visibile e redatti anche nelle tre lingue straniere più conosciute (inglese, francese, tedesco), **ogni eventuale situazione di potenziale pericolo per l’utenza**, dovranno essere adempiuti dai titolari degli Stabilimenti Balneari. **Per tutte le aree libere i predetti obblighi dovranno essere adempiuti dai titolari degli Stabilimenti Balneari confinanti.**
15. In corrispondenza con gli accessi al mare, è fatto obbligo al titolare/proprietario dello Stabilimento Balneare di apporre dei cartelli di segnalazione (redatti anche nelle tre lingue straniere più conosciute: inglese, francese, tedesco) indicanti il **limite della fascia di 5 metri dalla battigia che deve essere lasciata libera in qualsiasi condizione di marea**, per il transito delle persone, dei mezzi di servizio e di soccorso e per la balneazione.
16. Ove uno Stabilimento Balneare intenda **operare ai soli fini elioterapici** (senza servizio di salvataggio) il titolare deve darne comunicazione scritta, almeno 10 giorni prima, al Comune di San Michele al Tagliamento, alla Delegazione di Spiaggia di Bibione e all’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle. Durante l’apertura elioterapica dovrà essere issata su un pennone ben visibile una bandiera di colore rosso ed esposto un cartello analogamente ben visibile dagli utenti (redatto anche nelle tre lingue straniere più conosciute: inglese, francese, tedesco) con la seguente dicitura: “**STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI - ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO**”.
17. È data facoltà ai concessionari, previa comunicazione scritta da far pervenire almeno 10 giorni prima al Comune di San Michele al Tagliamento, alla Delegazione di Spiaggia di Bibione e all’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, di aprire lo Stabilimento Balneare riducendo il fronte mare destinato alla balneazione. Quest’ultimo dovrà essere coperto dal servizio di salvataggio e contestualmente dovrà essere segnalata la presenza del tratto di specchio acqueo non vigilato con l’esposizione della bandiera rossa e con un cartello ben visibile (redatto anche nelle tre lingue straniere più conosciute inglese, francese, tedesco) riportante la dicitura “**ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO**”.
18. È data facoltà allo Stabilimento Balneare, previa comunicazione scritta da far pervenire almeno 10 giorni prima al Comune di San Michele al Tagliamento e all’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, di operare anche al di fuori dei periodi minimi di apertura (prima del 15 maggio e dopo il 15 settembre). Se si opera a soli fini elioterapici, si deve procedere come al sovrastante punto 16 oppure dovrà essere assicurato il servizio di salvataggio dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Art. 3 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO

Il “**servizio di salvataggio**” può essere organizzato in forma “**individuale**” da ciascun concessionario, o in

forma “**collettiva**” da consorzi/società appositamente incaricati dai concessionari/proprietari interessati.

In ogni caso, chiunque sia tenuto a provvedere al servizio di salvataggio, in forma individuale o collettiva, deve presentare al Comune di San Michele al Tagliamento e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della stagione balneare, un proprio “ **piano di salvataggio** ” che dovrà contenere le generalità del legale rappresentante e/o del direttore, la modalità scelta del servizio di salvataggio, il numero, le caratteristiche e la dislocazione delle torrette/altane, delle unità a remi e/o ad idrogetto e/o moto d'acqua, il numero, la qualifica e la collocazione del personale adibito al servizio di salvataggio, inquadrato eventualmente anche nel servizio di salvataggio collettivo di cui al successivo articolo 3.b.1., nonché tutte le altre informazioni previste nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle.

Art. 3.a – Servizio di salvataggio “INDIVIDUALE”

1. Il servizio di salvataggio deve essere assicurato da almeno **un assistente abilitato** dalla Federazione Italiana Nuoto o dalla Società Nazionale di Salvamento e provvisto di brevetto in corso di validità e un assistente posizionato, su un punto che consenta la più ampia visuale possibile, **ogni 100 metri** di fronte mare (o frazione) se dotato di un'unità a remi, **oppure ogni 150 metri** di fronte mare (o frazione) se dotato di un'unità ad idrogetto o moto d'acqua.
2. Qualora il fronte mare dello Stabilimento Balneare sia superiore a 150 metri, il “servizio di salvataggio individuale” potrà essere organizzato come il “servizio di salvataggio collettivo”;
3. L'assistente bagnanti deve: indossare una maglietta rossa con la scritta “SALVATAGGIO” (o sinonimo) ed essere dotato di fischietto professionale e:
 - non può essere impegnato in altre attività, o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore, o previa sostituzione con altro operatore abilitato;
 - deve stazionare, salvo casi di assoluta necessità, nella propria postazione, oppure in mare sull'imbarcazione di servizio.
4. Presso ogni postazione di salvataggio – da ubicarsi in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile e sopraelevata, dal piano di spiaggia, di almeno due metri con una torretta o altana – devono essere permanentemente disponibili:
 - un binocolo;
 - un megafono;
 - un paio di pinne;
 - una radio rice-trasmittente o un telefono collegato con il pronto soccorso e con i numeri d'emergenza;
 - un'unità (a remi o a motore con propulsione ad idrogetto) idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio, recante la scritta “SALVATAGGIO” e dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante di almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi, né deve navigare per scopi diversi dal soccorso nella zona riservata alla balneazione; è tuttavia consentito compiere prove a motore, con rotte perpendicolari alla costa e a lento moto, in occasione dell'inizio di ciascun turno degli addetti al salvataggio.
5. È facoltà del titolare/direttore dello Stabilimento Balneare posizionare, presso la postazione di salvataggio, una moto d'acqua, con obbligo di darne preventiva comunicazione al Comune di San Michele al Tagliamento e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, quale mezzo integrativo/alternativo dell'organizzazione dell'attività di salvamento predisposta a norma del presente articolo. In tale caso dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - la moto d'acqua, del tipo a tre posti, dovrà recare la scritta SALVATAGGIO su entrambi i lati e dovrà essere di colore rosso;
 - la moto d'acqua dovrà essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio salvataggio;
 - il conduttore della moto d'acqua dovrà essere in possesso di patente nautica da diporto in corso di validità;
 - a bordo della moto d'acqua, oltre al conduttore, dovrà essere presente una persona abilitata al

salvamento;

- durante l'uscita in mare conduttore e persona abilitata al salvamento dovranno indossare la cintura di salvataggio ed il casco;

- la moto d'acqua dovrà essere dotata di una barella di salvataggio, assicurata alla stessa moto tramite sganci rapidi.

- la relativa postazione di salvataggio dovrà essere presieduta da n. 2 addetti

6. È rimessa al prudente apprezzamento del direttore dello Stabilimento Balneare la valutazione sulla scelta del mezzo ritenuto idoneo ad ottimizzare la prestazione del servizio di salvamento, in funzione delle mutevoli circostanze, esempio: condizioni meteomarine, distanza del soggetto, caratteristiche dei luoghi, ecc....
7. In prossimità di ogni estremo della concessione, o interruzione di questa (ad esempio aree libere o altre concessioni frapposte), presso la battigia deve essere posizionato un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.
8. Quando lo stato del mare è pericoloso, o sussistono altre situazioni di pericolo, o rischio per la balneazione, in ogni stabilimento deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di balneazione a rischio, o pericolosa. L'avviso deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante, o megafono.
9. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso minimo costituito da:
 - tre bombole individuali di ossigeno da un litro, senza riduttore di pressione;
 - una cannula di respirazione bocca a bocca;
 - un pallone "ambu", o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.
10. Oltre a quanto previsto nel presente articolo, ogni Stabilimento Balneare deve essere dotato:
 - di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - di un apposito locale che deve essere adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute, pronte all'uso, le dotazioni di pronto soccorso.
11. Il servizio di salvataggio potrà essere ridotto del 50%, a turnazione del personale impiegato, nell'arco temporale dalle ore 12:30 alle ore 15:30, previa esposizione della bandiera gialla e di un cartello ben visibile agli utenti (redatto anche nelle tre lingue straniere più conosciute: inglese, francese, tedesco) recante la dicitura: "ATTENZIONE! IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO È RIDOTTO DALLE ORE 12:30 ALLE ORE 15:30". Il personale impiegato dovrà consistere in un addetto abilitato che obbligatoriamente stazionerà sull'altana o torretta e una unità ad idrogetto o moto d'acqua, pronta per l'intervento, almeno ogni 600 metri di fronte mare (o porzioni di questo nel caso di fronte mare inferiore). Qualora la postazione sia costituita da un unico addetto dovrà essere, comunque, garantita la sorveglianza.

Art. 3.b – Servizio di salvataggio "COLLETTIVO"

1. L'eventuale " **piano collettivo di salvataggio** " dovrà prevedere le stesse modalità e le prescrizioni minime del Piano individuale di salvataggio, sopra indicato all'art. 3, dovrà contenere inoltre l'elenco degli stabilimenti per i quali si intende organizzare il servizio collettivo, i nominativi dei relativi titolari/direttori, e l'ubicazione delle singole postazioni di salvataggio, nonché tutte le altre informazioni previste nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle.
2. Il trasferimento dell'organizzazione del servizio di salvataggio non realizza il trasferimento della responsabilità del corretto funzionamento del servizio medesimo, che rimane in capo al titolare

concessionario e/o proprietario dello Stabilimento Balneare.

3. Le dotazioni delle postazioni devono essere conformi all'elenco riportato nell'articolo precedente, ad eccezione delle bombole di ossigeno che saranno disponibili presso i “punti di primo soccorso” tradizionalmente organizzati sul litorale di giurisdizione.
4. Le **postazioni di salvataggio collettivo** devono essere posizionate in modo e in numero adeguato, in relazione all'afflusso turistico dell'ambito in cui sono collocate e, comunque, rispettare le seguenti prescrizioni minime:
 - a. **una postazione ogni 150 metri** di fronte mare (o frazioni di questo) organizzata con un addetto abilitato al salvamento, posizionato su una torretta o altana, dotato di un'unità a remi (o ad idrogetto/moto d'acqua), alternato ad un addetto, abilitato, posizionato in mare con unità a remi (o ad idrogetto/moto d'acqua). Ogni 600 metri di fronte mare, obbligatoriamente, l'addetto in mare dovrà essere dotato di una unità ad idrogetto o moto d'acqua. Nel caso di condizioni meteo-marine avverse, questo potrà stazionare a terra;
 - b. **in alternativa** le postazioni di salvataggio possono essere collocate, su un punto che consenta la più ampia visuale possibile, **ogni 200 metri di arenile (o frazioni) se composte da due persone abilitate al salvamento e da una unità a remi; e fino a 300 metri se organizzata con due persone abilitate, posizionati su una torretta o altana, e con una unità ad idrogetto o moto d'acqua;**
5. Il servizio di salvataggio potrà essere ridotto del 50%, a turnazione del personale impiegato, nell'arco temporale dalle ore 12:30 alle ore 15:30, previa esposizione della bandiera gialla e di un cartello ben visibile agli utenti (redatto anche nelle tre lingue straniere più conosciute: inglese, francese, tedesco) recante la dicitura: “ATTENZIONE! IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO È RIDOTTO DALLE ORE 12:30 ALLE ORE 15:30”. Il personale impiegato dovrà essere composto da un addetto abilitato che obbligatoriamente stazionerà sull'altana o torretta e, pronta per l'intervento, una unità ad idrogetto, o moto d'acqua, almeno ogni 600 metri di fronte mare (o porzioni di questo nel caso di fronte mare inferiore). Qualora la postazione sia costituita da un unico addetto dovrà essere, comunque, garantita la sorveglianza.
6. Nel caso di utilizzo di moto d'acqua, si dovranno osservare le disposizioni contenute nel punto 3.b.5 della presente Ordinanza
7. Per una migliore funzionalità del servizio, il Comune di San Michele al Tagliamento e/o l'Ufficio Circondariale potranno disporre modifiche all'ubicazione e formazione delle postazioni di salvataggio.
8. In caso di accertata non conformità dei piani di salvataggio collettivo alle presenti norme, ciascuno Stabilimento Balneare sarà tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del precedente articolo 3.a, “servizio di salvataggio individuale”.

Art. 4 – PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEGLI SPECCHI ACQUEI RISERVATI ALLE ATTIVITÀ BALNEARI

Art. 4.a – Divieti generali

1. **È vietata la balneazione**, durante tutto l'anno nelle zone individuate nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, nonché nelle zone di mare interdette dalle competenti autorità con specifiche ordinanze e/o disposizioni.
2. **È vietato**, inoltre, sulle spiagge demaniali marittime e sugli specchi acquei antistanti ove si svolgono attività balneari:
 - a. disporre nella zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia: ombrelloni, sedie a sdraio, unità da diporto o altre cose di ostacolo al transito alle persone, ai mezzi di servizio e di soccorso e alla balneazione. In presenza di stabilimenti balneari, il divieto si estende anche oltre i cinque metri dalla

battigia fino alla prima fila di ombrelloni;

- b.** sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei (entro i 500 metri dalla costa) con qualsiasi tipo di velivolo anche sportivo a quote inferiori a 300 metri (1000 piedi) nonché ammarare atterrare e decollare;
- c.** transitare e far sostare le imbarcazioni da pesca, o di qualsiasi genere, sulla spiaggia e nello specchio acqueo antistante destinato alla balneazione;
- d.** durante la stagione balneare, transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati al soccorso, alle forze dell'ordine, alla vendita in forma itinerante (se autorizzati) e dei mezzi utilizzati dai portatori di handicap. Prima delle ore 09.00 e dopo le 19.00 possono transitare i veicoli destinati alla pulizia delle spiagge e al rifornimento degli esercizi pubblici;
- e.** il transito e la sosta pedonale, nonché qualsiasi attività, sulle scogliere e sui pennelli non attrezzati per il passeggio;
- f.** accendere fuochi sull'arenile, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufe a petrolio e simili, e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
- g.** installare insegne, cartelli e impianti pubblicitari, salvo la segnaletica connessa alla tutela e conoscenza dell'ambito territoriale. E' consentito effettuare pubblicità, previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie, solo sulle strutture amovibili esistenti (es. cabine, torrette di salvataggio, ecc...) con l'affissione di pannelli pubblicitari di misura massima 150x115;
- h.** lo svolgimento di gare e altre attività organizzate. Sono fatte salve quelle autorizzate o ricadenti nell'ambito delle concessioni e/o proprietà degli Stabilimenti Balneari, qualora attinenti all'attività funzionale allo Stabilimento e senza l'impiego di strutture fisse;
- i.** praticare attività o tenere comportamenti, anche attraverso giochi, suoni provenienti da terra o da mare che rechino danno, molestie o ostacolino l'uso collettivo del mare e della spiaggia;
- j.** l'esercizio delle seguenti attività, arti, mestieri: tatuaggio, massaggio, piercing, chiaroveggenza (lettura di carte, tarocchi, mani, minerali ecc...) fotografo itinerante e ritrattista, nonché la produzione e/o la vendita in qualsiasi forma di oggettistica, bigiotteria, quadri etc..., sia sull'arenile che nello specchio acqueo prospiciente destinato alla balneazione;
- k.** impedire il libero accesso alla duna-passeggiata a mare, nonché creare impedimenti di sorta agli accessi pubblici al mare, anche ricadenti nell'ambito delle concessioni o delle proprietà private;
- l.** l'utilizzo della spiaggia e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni, etc..) nel periodo compreso tra le ore 24.00 e le ore 06.00;
- m.** lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere attrezzature varie, quali: ombrelloni, sedie, sdraio, tende o altre comunque denominate;
- n.** gettare o abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi altra natura;
- o.** l'uso di prodotti saponati sotto le docce, o rubinetti in genere, se non scaricanti in fognatura;
- p.** asportare, alterare o danneggiare: il patrimonio arboreo e floro-vegetazionale, l'andamento naturale delle dune, gli accumuli sabbiosi e le depressioni naturali sia acquitrinose che asciutte;
- q.** lasciare buche sull'arenile, l'area dovrà essere ripristinata a cura dei realizzatori.
- r.** Utilizzo dei carrelli a motore per lo svolgimento delle attività di spiaggia (es. spostamento piccoli natanti da spiaggia, barche, ecc...). E' ammesso l'utilizzo del carrello elettrico, previa autorizzazione del Servizio Demanio o acquisizione nulla osta al commercio itinerante su aree demaniali.

3. Dal 15 maggio al 15 settembre è vietato circolare con veicoli non a motore (velocipedi) sulle spiagge demaniali marittime, lungomari e passeggiate al di fuori dei tratti appositamente organizzati.
4. Dal 25 maggio 2019 al 15 settembre 2019, in ottemperanza a quanto disposto con D.G.C. n. 87 del 21.03.2019, lungo il litorale di Bibione, da Punta Capalonga al Faro di Punta Tagliamento, è vietato fumare al di fuori delle isole in cui sarà consentito il fumo, individuate con la medesima deliberazione e debitamente segnalate in loco con appositi cartelli informativi;
5. I divieti indicati ai punti 1, 2 e 3 *possono essere derogati con atto del funzionario preposto* del Servizio Demanio Marittimo nell'ambito dello svolgimento di particolari manifestazioni o situazioni di comprovata necessità.

Art. 4.b – Attività soggette ad autorizzazione

1. Sono **soggette ad autorizzazione** le seguenti attività:
 - a. porre in opera corridoi di lancio delle unità di diporto, recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavitelli, boe, piattaforme, zattere e simili o eseguire qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
 - b. condurre sulla spiaggia cani o altri animali ad eccezione dei tratti di arenile segnalati da appositi cartelli e fatto salvo quanto disposto da apposita ordinanza per la circolazione degli animali in spiaggia. L'autorizzazione non è necessaria per i cani da guida per i non vedenti, gli animali impiegati per pet therapy ed i cani abilitati al soccorso e salvataggio. Questi ultimi devono comunque essere sempre accompagnati dal conduttore munito di documento di abilitazione e libretto sanitario e deve esserne data comunicazione, almeno 10 giorni prima, al Comune di San Michele al Tagliamento, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle e al direttore dello Stabilimento Balneare interessato, precisando la collocazione e il periodo di permanenza;
 - c. esercitare attività commerciali e lucrative (comprese le attività qualificate come arti e mestieri, l'insegnamento del nuoto ecc.) sulla spiaggia. L'autorizzazione e i divieti relativi al commercio ambulante sono disciplinati dal Piano di commercio sulle aree pubbliche e in particolare dal Piano del commercio su aree demaniali marittime;
 - d. installare tende, roulotte e altri impianti predisposti ad attività di campeggio;
 - e. porre in essere manifestazioni di qualsiasi genere che non siano promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 4.c – Esoneri

Si rimanda a quanto contenuto nel "Regolamento Comunale per l'Uso del Demanio Marittimo", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 08.04.2003 e successiva variazione approvata con D.C.C. n. 04/2014.-

Art. 4.d – Disposizioni in materia di navigazione

La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità Marittima con apposite ordinanze.

Quando dette ordinanze prevedono obblighi per i concessionari, gli obblighi si intendono, salva diversa previsione, inseriti nell'atto di concessione.

Art. 4.e – Norme generali sulle aree pubbliche

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si applicano il regolamento comunale di Polizia Urbana, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche ed il regolamento del commercio sulle aree pubbliche demaniali.

Art. 4.f – Disciplina del commercio al dettaglio

Per quanto riguarda il commercio al dettaglio, si rimanda all'Ordinanza Sindacale n. 03/2018.

L'esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a Nulla Osta Comunale come disciplinato dal vigente "Piano per il commercio su aree pubbliche".

È comunque vietato l'esercizio del commercio sullo specchio acqueo antistante il litorale.

Art. 5 – SANZIONI

Chiunque non osserva le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave reato, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dall'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005 (Codice della nautica da diporto), degli articoli da 24 a 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, nonché dell'art. 650 del Codice Penale e dal Regolamento Comunale per l'"Applicazione delle sanzioni amministrative", approvato con delibera C.C. del 27.12.2007, n. 110.

Le violazioni all' art. 4.a. comma 2°, punto a), e), h) e comma 3°, e all'art. 4.b comma 1° punto b) della presente ordinanza sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00). Le violazioni all'art. 4.a. comma 2° punto i) della presente ordinanza sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e con la confisca delle merci, attrezzature e prodotti utilizzati per lo svolgimento delle attività stesse.

Le violazioni di cui all'art. 4.a.4 sono punite secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Vivibilità urbana e qualità della vita – allegato A, nonché dalla D.G.C. n. 194/2012 di approvazione delle sanzioni amministrative;

Per le violazioni imputabili al concessionario e/o autorizzato, che non rientrino nei commi precedenti, si prevede una sanzione accessoria di sospensione o la revoca della Concessione Demaniale o dell'Autorizzazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Per le violazioni di carattere commerciale, ambulante e non, si rinvia alle norme specifiche in materia.

La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente ordinanza a dal vigente Regolamento Comunale per l'Uso del Demanio Marittimo spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune ed altri Organi di Polizia (art. 104 L. n. 507/99, L.R. Veneto n. 10/77).

Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 s.m.i..

Art. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza deve essere esposta al pubblico, per la massima diffusione agli utenti, a cura dei concessionari e/o proprietari degli Stabilimenti Balneari, nonché da coloro che esercitano l'attività di noleggio natanti, in luogo ben visibile agli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

La presente ordinanza revoca e sostituisce integralmente l'ordinanza n. 06 del 20.04.2017 avente il medesimo oggetto ("Disciplina delle Attività Balneari").

Il titolare dello Stabilimento Balneare è responsabile nell'osservare e far osservare le prescrizioni della presente ordinanza, quelle dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle o di altri enti competenti, nonché quelle inserite negli eventuali atti di concessione.

Copia della presente ordinanza è trasmessa agli Enti interessati, ciascuno per le proprie competenze.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di assicurare l'esecuzione della presente ordinanza, la quale entra in vigore dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo del Comune di San Michele al Tagliamento per 30 giorni e pubblicata sul sito internet www.comunesanmichele.it.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- *ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Venezia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune;*
- *ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;*
- *ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.*

IL DIRIGENTE

Arch. Alberto Gherardi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 30 giorni consecutivi dal 02/05/2019 al 01/06/2019.

IL MESSO COMUNALE

Ferron Willy

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Willy Ferron

CODICE FISCALE: TINIT-FRRWLY79A14E473W

DATA FIRMA: 02/05/2019 15:10:42

IMPRONTA: 39353739346239323066383434393830366566373437326336353265333166656164643439366437